



PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione della Viabilità
Manutenzione stradali ordinarie, segnaletica e demanio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - Annualità 2026-2027-2028

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE GENERALE



RUP:
ing. geol. Gaya Briano

Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08)
ing. geol. Gaya Briano

elaborato
EL. E1

Collaboratori:
geom. Bruno Basile
arch. Emiliano Fresia
ing. Silvio De Ambroggi

Finanziamento: Decreto 14 agosto 2025 n. 209 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
recante "Modifiche al decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 aprile
2022, n. 101", ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Data
20/03/2026

aggiornamento/i data e numero

scala/e

Importo progetto: € 1.414.885,75

Programma triennale:
2026-2028

C.U.P.: J37H26000180001

C.P.V.: 34928300-1 - Barriere di sicurezza

Revisione: 0

CSP e CSE:
Da nominare

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio
Orario
C.F. 00311260095

ing. Danilo Burastero
ing. geol. Gaya Briano
g.briano@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

Indice generale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	4
PARTE 1 - PARTE GENERALE.....	4
CAPO 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.1.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art. 1.1.1.1 - Descrizione generale dell'Accordo Quadro.....	4
Art. 1.1.1.2 - Descrizione delle prestazioni oggetto e categorie dell'Accordo Quadro.....	5
Art. 1.1.2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
Art. 1.1.3 - CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. A) DEL CODICE CONTRATTI.....	7
Art. 1.1.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	7
Art. 1.1.4.1 - Requisiti di ordine generale.....	7
Art. 1.1.4.2 - Requisiti di ordine speciale.....	7
Art. 1.1.5 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME.....	8
Art. 1.1.6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
Art. 1.1.7 - CONTRATTO.....	9
Art. 1.1.7.1 - Contratto Accordo Quadro.....	9
Art. 1.1.7.2 - Affidamento e caratteristiche dei singoli contratti attuativi.....	9
Art. 1.1.8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	10
Art. 1.1.9 - PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....	11
Art. 1.1.10 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE - ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI.....	11
Art. 1.1.11 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	11
TIPOLOGIA 01.....	11
TIPOLOGIA 02.....	12
Art. 1.1.12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	12
Art. 1.1.13 - OBBLIGHI DIVERSI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
Art. 1.1.14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	14
Art. 1.1.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	14
Art. 1.1.16 - RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO DA PARTE DELLA STAZIONE APPAL- TANTE.....	14
Art. 1.1.17 - RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE.....	17
Art. 1.1.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI.....	17
Art. 1.1.19 - GARANZIA PROVVISORIA.....	18
Art. 1.1.20 - GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art. 1.1.21 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA.....	19
Art. 1.1.22 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA.....	19
Art. 1.1.23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	19
Art. 1.1.24 - SUBAPPALTO.....	20
Art. 1.1.25 - RISERVE.....	22
Art. 1.1.26 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	23
CAPO 1.2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
Art. 1.2.1 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI.....	24
Art. 1.2.2 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	25
Art. 1.2.3 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI.....	26
Art. 1.2.4 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	26
Art. 1.2.5 - DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO.....	27
Art. 1.2.6 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ TECNICA.....	28
Art. 1.2.7 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE.....	28
Art. 1.2.8 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	28
Art. 1.2.9 - COLLAUDO DEI LAVORI.....	30

Art. 1.2.10 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE.....	30
Art. 1.2.11 - DANNI A COSE E PERSONE.....	31
Art. 1.2.12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	31
Art. 1.2.13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTI DI LAVORI.....	31
Art. 1.2.14 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	31
Art. 1.2.15 - RATA DI SALDO.....	32
Art. 1.2.16 - - CONTO FINALE.....	32
Art. 1.2.17 - CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. .	32
Art. 1.2.18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ACCORDO QUADRO.....	33
Art. 1.2.19 - VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE CONTRATTI ATTUATIVI.....	33
CAPO 1.3 - DISPOSIZIONI FINALI.....	33
Art. 1.3.1 - - PREZZI CONTRATTUALI.....	33
Art. 1.3.2 - REVISIONE DEI PREZZI.....	33
Art. 1.3.3 - - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	34
Art. 1.3.4 - DOMICILIO.....	34
Art. 1.3.5 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.....	34
Art. 1.3.6 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	34
Art. 1.3.7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	35
Art. 1.3.8 - TRIBUNALE COMPETENTE.....	35
Art. 1.3.9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	35
Art. 1.3.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
Art. 1.3.11 - SPESE CONTRATTUALI.....	36

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE 1 - PARTE GENERALE

CAPO 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1.1.1.1 - Descrizione generale dell'Accordo Quadro

La peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi ed eventualmente non ancora preventivati interventi di manutenzione, **non consente la specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.**

In considerazione della continua necessità di procedere ad una serie di lavori di manutenzione della rete viaria, programmabili e non programmabili, per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità, l'Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi art. 59 D. Lgs 36/2023, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e i lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nell'Elenco Prezzi, la durata dell'Accordo Quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori.

I singoli lavori che saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione saranno disciplinati con specifici contratti di appalto (contratti attuativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti attuativi. Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in 36 mesi, prorogabile di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Nel rispetto delle regole attinenti i canali di finanziamento esterni alla Provincia di Savona (distinti all'elaborato "AI. Relazione generale"), tutti i lavori dovranno essere inderogabilmente conclusi entro i termini stabiliti nell'ultimo contratto attuativo che verrà attivato entro i 36 mesi di validità dell'Accordo quadro con l'opzione di poter prorogare ciascuna di queste scadenze per un massimo di mesi 12 (dodici) ai sensi dell'Art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2026.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro. Con la conclusione

dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dell'accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei contratti attuativi dei singoli lotti.

La facoltà di stipulare contratti attuativi viene meno qualora prima del termine ultimo di durata dell'Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo contrattuale previsto nell'Accordo quadro medesimo. Ciò non esonera l'operatore economico dal rispetto dei tempi utili all'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti attuativi. I lavori affidati mediante i contratti attuativi saranno remunerati con l'applicazione del ribasso offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al progetto e tenendo conto degli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 co. 14 D.Lgs. n. 36/2023. Nello specifico, individuati i costi per la sicurezza, derivanti dalle indicazioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, il ribasso offerto sarà applicato all'intero importo computato per gli interventi previsti nei singoli contratti attuativi. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo. Si sottolinea che, poiché l'appalto in questione verrà aggiudicato alle condizioni contenute nel presente capitolato, si integreranno tutte le particolari prestazioni indicate dall'Appaltatore in sede di offerta. L'inadempienza dell'Appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 1.1.1.2 - Descrizione delle prestazioni oggetto e categorie dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico inerentemente i lavori di realizzazione di cordoli stradali a sostegno di barriere stradali, nonché la nuova installazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e riparazione delle barriere stradali poste lungo la rete viaria di competenza della Provincia di Savona per un periodo di 36 mesi, prorogabile di 12 mesi, ossia tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Seppur non sia possibile valutare l'importo esatto per le singole categorie dei lavori, ai sensi dell'art. 100, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità all'All. II.12 dello stesso, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente - **OG 3** (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali).

Sono inoltre previsti lavori riconducibili anche alle categorie:

- *OS12-A - Barriere stradali di sicurezza;*
- *OG 13 - Opere di ingegneria naturalistica.*

Al fine di individuare i requisiti di cui all'articolo 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023 in conformità all'Allegato II.12. dello stesso e dei decreti ministeriali vigenti, nella tabella seguente sono individuate le seguenti categorie di opere:

Quadro riepilogativo Categorie di opere e percentuali relative:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualific. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	Incidenza % manodopera
categoria	descrizione categoria					
1	OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	III	SI	€ 595.776,42	56,00%	27,00%
	OG13 Opere di ingegneria naturalistica		NO	€ 42.555,46	4,00%	42,00%
2	OS12-A Barriere stradali di sicurezza	II	SI	€ 425.554,58	40,00%	16,00%
TOTALI				€ 1.063.886,46	100,00%	

La tabella soprastante, indicante i valori delle categorie SOA, costituisce una stima di natura parametrica e non un dato certo, in considerazione della natura dell'accordo quadro.

Si precisa che la categoria OG13 – Opere di ingegneria naturalistica, avendo un'incidenza inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori e la cui stima fornisce un valore inferiore a 150.000,00 euro, non assume autonoma rilevanza ai fini della qualificazione e pertanto confluisce nella categoria prevalente, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.P.R. 207/2010;

Il presente Accordo Quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori/prestazioni contemplati nell'accordo quadro;
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo e che regoleranno l'appalto dei lavori/servizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori qui riassunte saranno distintamente dettagliate nel seguito del presente Capitolato.

Art. 1.1.2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dei lavori affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, ammonta a complessivi € 709.257,64 (escluso IVA e esclusa clausola di modifica contrattuale art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023), come riportato nell'elaborato "A3. Stima presunti importi" dell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo. Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo Quadro e di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi. Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l'importo presunto dei lavori tramite l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

I singoli contratti attuativi saranno contabilizzati "a misura" ai sensi dell'art. 31 dell'All. I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, pertanto l'importo del singolo contratto è presunto, in quanto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente appaltate, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Si evidenzia che l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza individuati per la presente procedura, sono da intendersi meramente indicativi ed in nessuna maniera vincolanti per la Stazione Appaltante: il reale ammontare di tali costi ed oneri saranno infatti dettagliatamente individuati nella redazione delle specifiche progettazioni affidate con i singoli contratti attuativi.

Trattandosi di Accordo Quadro, in fase progettuale si stabilisce solo la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza però definirle in dettaglio. Non è pertanto possibile quantificare a priori la quota d'incidenza della manodopera; di conseguenza in questa fase, per la stima dell'incidenza della manodopera viene preso a riferimento il costo minimo della manodopera dal prezzo Regione Liguria vigente.

Art. 1.1.3 - CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. A) DEL CODICE CONTRATTI

Il valore totale dell'appalto, risultante dalla sommatoria tra l'importo presunto dell'Accordo Quadro, pari ad € 709.257,64 e l'importo delle opzioni (clausola di modifica contrattuale art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023), pari ad € 354.628,82, è pari a complessivi € 1.063.886,46 oltre IVA, come espressamente indicato nel successivo Art. 1.2.18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ACCORDO QUADRO (ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023). Perciò la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale disponibile (presuntivamente stimato dell'Accordo Quadro), per un valore massimo pari al 50% dell'importo a base d'asta presunto dei lavori, ferma restando la durata di cui all'Art. 1.1.2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.

La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2026, qualora venga attivata dalla Provincia di Savona, si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell'Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'opzione contrattuale prevista ai sensi dell'art.120, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2026 non è impegnativa per la Provincia di Savona, la quale si riserva la facoltà di incrementare l'importo dell'Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di 3 anni (prorogabili di 12 mesi) ai sensi dell'Art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2026 di vigenza dell'Accordo Quadro.

L'operatore economico, al momento della stipula dell'Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale qualora ne ricorra la volontà da parte dell'ente appaltante, senza che l'eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'operatore economico si impegna, quindi, all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l'insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.

Art. 1.1.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale così come di seguito descritto e dovrà mantenerne il possesso per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art.70 co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente capitolato e disciplinare di gara. L'operatore economico così individuato presterà la propria opera tramite la stipula di contratti attuativi.

Art. 1.1.4.1 - Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, co. 1,2,5,6 e art. 95, co. 1 e 2, qualora accertare del D.Lgs. n. 36/2023. Si ricorda che ai sensi dell'art. 96, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici concorrenti, allorché le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti e l'ausiliaria, hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 96 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per se causa di esclusione, può rilevare ai sensi del co. 4 dell'art. 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave).

Art. 1.1.4.2 - Requisiti di ordine speciale

L'operatore economico che si aggiudicherà la gara, dovrà essere in grado di dimostrare determinati criteri di qualificazione, tramite apposite Dichiarazioni fornite dalla Stazione Appaltante secondo l'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023. Nello specifico si elencano qui di seguito:

- **idoneità professionale:** è richiesto il possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per attività coerenti con l'esecuzione del presente appalto o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea);
- **capacità economica e finanziaria:** ai sensi dell'art.100, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti devono avere conseguito un FATTURATO GLOBALE, al netto dell'IVA di legge, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti non inferiore a € 1.063.886,46. Ai fini del possesso e della dichiarazione del requisito, si precisa che l'importo di € 1.063.886,46 al netto dell'IVA di legge, è da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- **capacità tecniche e professionali:** ai sensi dell'art.100, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la categoria prevalente **OG3**, che copra l'intero importo del contratto dell'accordo quadro (art. 2 co. 4, all. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023): - **classifica III**, così come indicato nel disciplinare di gara, e SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la categoria scorporabile **OS12-A**, che copra l'intero importo del contratto dell'accordo quadro - **classifica II**.

Art. 1.1.5 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi sono soggetti all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- per quanto in vigore ed applicabile, il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000;
- Le Linee Guida ANAC vigenti in materia;
- Il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";
- CAM Strade, come da D.M. del 5 agosto 2024, in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d'appalto.

Quando vi siano discrepanze tra i diversi documenti contrattuali – e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia – l'impresa erogherà la prestazione/lavoro che l'ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest'ultima.

Art. 1.1.6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. Grava sull'Appaltatore l'onere dell'individuazione di dettaglio di ogni eventuale sottoservizio si possa incontrare durante le operazioni di scavo, anche mediante l'esecuzione di saggi prima della esecuzione degli stessi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere, sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, FIBRA etc.) l'eventuale posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto, nel corso dell'esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso, nonché, in particolare, al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. L'inadempienza dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 1.1.7 - CONTRATTO

Art. 1.1.7.1 - Contratto Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:

- a) RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- b) STIMA PRESUNTA IMPORTI;
- c) ELENCO PREZZI UNITARI;
- d) PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA e ALLEGATO A;
- e) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE E PARTE TECNICA;
- f) SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO;
- g) SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO;
- h) SCHEMA DI ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI.

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 1.1.7.2 - Affidamento e caratteristiche dei singoli contratti attuativi

I contratti attuativi saranno stipulati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro come riportato nell'art. Art. 1.1.1.1 - Descrizione generale dell'Accordo Quadro.

L'impresa affidataria di ciascun lotto deve garantire gli interventi richiesti dall'amministrazione secondo le tempistiche decise dalla stessa a seguito della stipula dei contratti attuativi.

I singoli contratti attuativi saranno riferiti ad interventi da effettuarsi su strade provinciali, così come individuate nelle planimetrie facenti parte del presente A.Q.

Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo

Quadro:

- a) la relazione generale;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) il quadro economico dell'intervento
- e) l'elenco prezzi e le eventuali analisi dei prezzi;
- f) Il computo metrico estimativo;
- g) il piano di sicurezza e coordinamento;
- h) il piano operativo di sicurezza;
- i) il cronoprogramma;
- j) il fascicolo dell'opera;
- k) il piano di manutenzione e allegati;
- l) la relazione CAM;
- m) il capitolato CAM

All'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.

Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 18 c.3 lett b) non si applica il termine dilatorio.

L'avvio dei lavori avverrà nei termini di cui all'Art. 1.2.2 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 commi 8 e 9 e articolo 50 comma 6 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione dello stesso anche in pendenza di contratto.

Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro;

L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nonché alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 1.1.8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'operatore economico dovrà:

- definire la struttura organizzativa per l'erogazione delle prestazioni, indicando i dati professionali ed i ruoli di tutte le persone che la costituiscono, nonché indicando i loro recapiti all'interno del sistema telefonico appositamente organizzato e del sistema telematico;
- comunicare il nome e cognome del **Tecnico, denominato di gestione**, delegato ad avere la piena rappresentanza dell'impresa nei confronti dell'ente committente **PER L'INTERA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**; quindi le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con lo stesso avranno analogo valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell'impresa. Il tecnico di gestione, in caso di impedimento personale anche transitorio e di breve durata, dovrà essere immediatamente sostituito con una persona con analoghe caratteristiche. Il nominativo ed il *curriculum* del tecnico di gestione dovrà essere comunicato per scritto all'ente committente per la sua accettazione, il quale ente potrà sempre, durante l'erogazione delle prestazioni chiederne la sostituzione, fatto salvo adeguata motivazione. L'impresa dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato Speciale e le prescrizioni in merito alla gestione della Sicurezza, accetta l'incarico;
- all'atto della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo, l'Impresa dovrà dichiarare il nome e cognome del Direttore Tecnico di cantiere avente titolo professionale adeguato o capacità adeguata al quale intende affidare la Direzione lavori di ciascun cantiere oggetto del presente appalto, con i requisiti

professionali adeguati alla complessità delle prestazioni.

Art. 1.1.9 - PIANO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Per ciascun contratto attuativo, ricevuta la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare al RUP e alla D.L. il programma di esecuzione di cui al all. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 coerente con i tempi di ultimazione dei lavori stessi. Il piano, mentre non vincola la Provincia, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno per l'Impresa appaltatrice.

Art. 1.1.10 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE - ESECUZIONE DI RILIEVI E TRACCIAMENTI

Per ciascun contratto attuativo, i rilievi e le sezioni che verranno indicati o consegnati all'Impresa dovranno essere controllati dall'Impresa a proprie cure e spese. L'Impresa dovrà precisare alla Provincia le eventuali discordanze presentando una documentazione scritta a giustificazione di quanto rilevato, entro 5 gg. Trascorso tale termine senza alcuna nota da parte dell'Impresa, si intenderà che questa accetta, definitivamente senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esse consegnati. Per quanto non fornito dalla Provincia, l'Impresa è incaricata di redigere tutto quanto ritenuto necessario per la buona esecuzione dell'opera e, ottenutane l'approvazione dalla D.L. dovrà, nei termini stabiliti provvedere a darne esecuzione. La D.L. potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori modifiche al tracciamento dell'opera. L'Impresa sarà sempre responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la D.L. si riserva di dare di volta in volta.

Art. 1.1.11 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'Accordo Quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta. L'Appaltatore dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dell'appalto con l'indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare, fermo restando che, pena nullità del contratto in essere, all'interno di ogni singolo contratto attuativo l'appaltatore dovrà eseguire la maggior parte della categoria prevalente individuata dalla redazione del progetto oggetto di affidamento.

I lavori sono individuati in tre tipologie d'intervento, nominate 01 e 02, sotto specificate:

TIPOLOGIA 01

Intervento di carattere urgente (è esclusa l'applicazione art. 140 del D.Lgs. 36/2023): in circostanze di urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente, convocata l'impresa aggiudicataria del presente Accordo Quadro, disporrà mediante ordine di servizio l'immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Nell'ordine di servizio saranno indicati la descrizione della circostanza di urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla, nel rispetto delle condizioni previste nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'ordine di servizio così redatto disporrà l'immediato inizio dei lavori, i quali dovranno essere eseguiti senza indugio alcuno, nel termine perentorio stabilito e concordato di concerto con l'appaltatore durante il sopralluogo preliminare che non potrà essere inferiore a 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini previsti per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, concordati con l'appaltatore nell'ordine di servizio redatto, rappresenta grave inadempimento degli obblighi contrattuali, anche ai fini del presente Accordo Quadro. L'ordine di

servizio così come indicato deve essere regolarizzato con contratto attuativo entro il tempo limite di giorni 10 (dieci) giorni dall'esecuzione della prestazione.

TIPOLOGIA 02

Intervento soggetto a preventiva progettazione: lavoro inserito nel piano di programmazione previsionale dell'ente, oggetto di specifica progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 e All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dell'intervento mediante specifico contratto attuativo, nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione, le modalità operative, il quadro economico di riferimento e ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria alla corretta esecuzione dell'opera. Il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, rappresenta grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ai fini del presente Accordo Quadro.

Art. 1.1.12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere, dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito alle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali e all'utilizzo dei macchinari. Nella fattispecie si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva in questione. In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
 - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
 - c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
2. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
3. prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento. Per i singoli contratti attuativi, qualora ne ricorrano gli obblighi di legge, ai sensi dell'art. 26 del precitato D. Lgs. n. 81/2008, la Stazione Appaltante provvederà alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dalla SA, farà parte della documentazione che sarà posta a base del relativo contratto attuativo e l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori che avverrà nei termini di legge, ovvero entro 45 gg dalla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare il proprio P.O.S. o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza nei casi in cui non sia previsto il PSC, e quello degli eventuali subappaltatori di cui intenderà eventualmente avvalersi, insieme a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. Costituisce compito precipuo dell'Appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 da parte dell'Appaltatore costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto.

Art. 1.1.13 - OBBLIGHI DIVERSI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali vigenti alla data di sottoscrizione dell'Accordo, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché quelle derivanti da successive modifiche e integrazioni o da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale successivamente stipulato e applicabile nella medesima località. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in caso di recesso dalle stesse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- b) ad essere edotto sul fatto che la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativi ai dipendenti impiegati nell'appalto, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL di categoria ed accordi integrativi;
- c) ad essere a conoscenza che la violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa a tutela dei lavoratori consente alla Stazione Appaltante di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) ad osservare tutte le norme vigenti (o sopravvenute) in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni e previdenza, dimostrandone l'adempimento su richiesta della Provincia;
- e) ad installare la segnaletica necessaria a garantire la sicurezza di persone e veicoli e le segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali interessati dai lavori, nel rispetto del Codice della Strada;
- f) ad installare attrezzature, impianti, opere provvisorie e schermature di protezione necessarie al normale svolgimento dei lavori;
- g) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- h) a farsi carico di tutti gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, con esclusione di ogni rivalsa verso la Stazione Appaltante;
- i) ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli operai, del personale e dei terzi, nonché la tutela dei beni pubblici e privati, assumendo ogni responsabilità in caso di infortunio;
- j) a garantire l'osservanza di tutti gli obblighi anche da parte di subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti;
- k) a provvedere allo sgombero delle opere provvisorie, dei detriti e allo smontaggio del cantiere nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori;
- l) a dotare tutto il personale di cantiere di cartellino identificativo contenente:
 - fotografia;
 - generalità;
 - datore di lavoro;
 - ruolo;
 - data di assunzione;
 - autorizzazione al subappalto (se presente);
 - indicazione del committente (per lavoratori autonomi).

Oltre a quanto specificato dal presente Capitolato, s'intendono compresi nel prezzo dei lavori, e quindi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

1. organizzazione dei lavori anche su più cantieri paralleli;
2. predisposizione dei cartelli di cantiere;
3. adozione e attuazione di tutte le misure di sicurezza, inclusa perimetrazione e segnaletica;
4. realizzazione e manutenzione di passaggi provvisori per il pubblico;
5. installazione e manutenzione della segnaletica diurna e notturna nelle aree di lavoro

6. mantenimento della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro;
7. mantenimento della continuità dei servizi;
8. risarcimento danni a terzi e ripristino attrezzature danneggiate;
9. esecuzione di prove e saggi sui materiali;
10. oneri per certificazioni e assistenza al collaudo;
11. spese contrattuali, fiscali e di bollo;
12. ottenimento permessi, licenze e pagamento utenze di cantiere;
13. riproduzione elaborati grafici;
14. rilievi fotografici delle opere;
15. sorveglianza diurna e notturna del cantiere;
16. manutenzione delle opere fino al collaudo;
17. predisposizione dei piani di sicurezza;
18. oneri derivanti dalla presenza contemporanea di più imprese;
19. autorizzazioni per occupazione suolo pubblico;
20. collaborazione con la Direzione Lavori per verifiche e computi;
21. pagamento sanzioni per inosservanze contrattuali;
22. sostituzione del personale non idoneo;
23. smaltimento materiali di risulta;
24. pulizia quotidiana del cantiere;
25. esposizione del cartello completo di cantiere;
26. divieto di diffusione di immagini o notizie senza autorizzazione;
27. segnaletica per deviazione traffico in caso di chiusure stradali.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, per ciascuna violazione contestata mediante Ordine di Servizio sarà applicata all'Appaltatore, su proposta della Direzione dei Lavori e con provvedimento del RUP, una penale pecuniaria a partire da € 500,00. L'applicazione della sanzione non esonera in alcun caso dall'adempimento degli obblighi violati.

Art. 1.1.14 - RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori. È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 1.1.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute. La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120, co. 12, del D. Lgs 36/2023 e dall'Allegato II.14 allo stesso Codice.

Ciascun contratto attuativo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, alle condizioni ammesse dalla normativa di riferimento (art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023).

Art. 1.1.16 - RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 123 del Codice, di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai relativi Contratti Attuativi in qualsiasi momento, previo pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, come quantificati ai sensi del sopracitato art. 123.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da comunicazione formale all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a venti giorni; decorso tale termine, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo mediante certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e mettere i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in difetto, lo sgombero è eseguito d'ufficio a spese dell'Appaltatore.

Qualora la Stazione Appaltante eserciti il recesso dall'Accordo Quadro senza recedere da uno o più Contratti Attuativi in corso, ne dà espressa indicazione nella comunicazione di cui sopra; l'Appaltatore è in tal caso tenuto a ultimare l'esecuzione di tali contratti.

La Stazione Appaltante può altresì, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, recedere unilateralmente da ogni singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con le medesime modalità sopraindicate di cui all'art. 123 del Codice.

Oltre ai casi già previsti nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione dell'Accordo Quadro in presenza di inadempienze o gravi negligenze dell'Appaltatore in materia di obblighi contrattuali e previdenziali, previa diffida ad adempiere. In tal caso la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere la cauzione definitiva, i crediti maturati dall'Appaltatore e di agire per il risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, e dall'art. 59 del Codice come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. n. 209/2024 e art. 1456 del C.C., cui si fa espresso rinvio, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei requisiti in ordine generale di cui al presente capitolato;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni di legge e del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza.
- i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- j) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- k) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
- l) Per mancata accettazione / stipula anche di un singolo contratto attuativo;
- m) per mancato inizio dei lavori, da parte dell'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, anche di un solo contratto attuativo;
- n) a seguito di applicazione di penali ai sensi dell' Art. 1.1.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI con ammontare superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'accordo quadro;
- o) a seguito di abbandono immotivato del cantiere anche di un solo contratto attuativo per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- p) per mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
- q) per mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui agli Art. 1.1.20 - GARANZIA DEFINITIVA e Art. 1.1.23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO del presente Capitolato;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione. In caso di risoluzione per inadempimento, l'appaltatore riconosce sin d'ora un danno minimo presunto pari al 35 % dell'importo residuo contrattuale, salvo maggior danno.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D. Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D. Lgs 159/2011. In tale ipotesi la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione delle opere residue, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore, le parti non saranno ritenute inadempienti. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi naturali, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione immediata dei contratti attuativi in corso, si intenderanno risolti di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In tale caso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la sicurezza dei cantieri. E' facoltà dell'amministrazione risolvere i contratti attuativi.

La Stazione Appaltante può inoltre procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice dei Contratti.

Inoltre, si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione dell'accordo quadro, il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dall'avvio del contratto) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 4 o le ipotesi di cui all' Art. 1.1.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, ad eccezione delle circostanze indicate alle lettere l) e m), l'Amministrazione si riserva di valutare quali eventuali contratti attuativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la SA si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria, senza necessità di nuova gara.

Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la SA procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 1.1.17 - RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, a quest'ultimo sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento dei lavori eseguiti correttamente e accettati dalla Stazione Appaltante. Da tale importo saranno detratti gli oneri aggiuntivi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dello scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (compresi i maggiori costi per affidare a terzi le prestazioni residue) e l'ammontare dei danni subiti. La Stazione Appaltante, nel comunicare la risoluzione, dispone con un preavviso di 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e dell'inventario dei materiali presenti in cantiere, che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori. Alla data indicata si procede, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore (o un suo rappresentante, oppure in assenza di questi con due testimoni), alla redazione dello stato dei lavori e all'inventario dei materiali presenti, nonché – in caso di esecuzione d'ufficio – all'individuazione dei materiali da mantenere a disposizione della Stazione Appaltante per un eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In caso di risoluzione ed esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con l'Appaltatore vengono definiti fatti salvi tutti i diritti e le ulteriori azioni della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto del nuovo appalto per il completamento dei lavori e quello previsto nel contratto originario;
2. l'eventuale maggiore costo dovuto alla ripetizione di una gara andata deserta, da indire con un importo a base d'asta aumentato;
3. ogni ulteriore maggior onere sostenuto dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, per le nuove spese di gara e pubblicità, per i maggiori costi tecnici (direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo), per i maggiori interessi sui finanziamenti e per qualsiasi ulteriore danno documentato derivante dal mancato utilizzo delle opere nei tempi previsti.

In tutti i casi sopra descritti, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione d'ufficio, stipulare i contratti necessari, prendere possesso delle opere già realizzate e dei materiali presenti in cantiere. L'Appaltatore è tenuto a lasciare l'area libera da persone e cose. L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora la Prefettura comunichi, anche successivamente alla stipula, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche. In tal caso sarà applicata all'impresa una penale pari al 10% del valore del contratto oppure, se non determinato, al valore delle prestazioni eseguite fino a quel momento. Tale penale sarà trattenuta automaticamente dalla Stazione Appaltante sulle somme dovute all'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria.

Art. 1.1.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, come modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 209/2024, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Nel caso di interventi di TIPOLOGIA 01, qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo di intervento entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali cumulabili (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- a) € 300,00 (trecento) per un ritardo fino a 30 minuti;
- b) € 500,00 (cinquecento) per un ritardo fino a 60 minuti;
- c) € 200,00 (duecento) per ogni successivo intervallo di 30 minuti.

Se la Ditta Appaltatrice incaricata del servizio dovesse non intervenire, verrà applicata una penale di €

5.000,00 (cinquemila) in sostituzione delle precedenti.

Nel caso di mancato rispetto dei termini, di un intervento per i lavori della tipologia TIPOLOGIA 02, verrà applicata una penale pari al 1% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno, sino ad un massimo del 10%.

In tutti i casi sopra citati l'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- La penale per gli interventi di TIPOLOGIA 02 si applica qualora allo scadere del tempo contrattuale siano in corso lavori che secondo la tempistica concordata dovevano essere già conclusi.
Qualora sia prevista l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, con scadenze differenziate, nel caso di ritardi di uno o più di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno iscritte negli stati d'avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa e spetterà a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento della Provincia di Savona stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di ridurre, sospendere o rallentare i lavori con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con l'Amministrazione.
- il Committente procederà alla formale contestazione dell'inadempimento entro 24 ore dalla rilevazione dell'inadempienza, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi del l'incameramento anche parziale della fideiussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.
- Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o risulti accertata la violazione si procederà ad applicare le penali. Con riferimento al singolo contratto applicativo, le suddette penali sono cumulabili ed in caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio o per un importo complessivo delle penali irrogate superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 122 del D. Lgs 36/2023. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subito a causa dei ritardi.

Art. 1.1.19 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore deve prestare garanzia provvisoria a corredo dell'offerta nella misura dell'1% a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Art. 1.1.20 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 2 % (determinata ai sensi del co. 1 dell'art. 117 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro. La garanzia di ciascun contratto attuativo è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 c.8 del D.Lgs 36/2023, deve essere prestata dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs 36/2023 né gli incrementi di cui all'art. 117 comma 2 del Codice. La garanzia deve essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio a quanto previsto nell'art. 117 del Codice dei contratti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Provincia della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond

massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'accordo quadro.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo disposta in danno dell'Appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva deve essere prontamente ricostituita se, durante la validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ne abbia incamerato una parte o l'intero importo. Se l'Appaltatore non provvede, la reintegrazione sarà effettuata trattenendo le somme dovute a suo favore sui pagamenti successivi.

Se le obbligazioni previste dal presente articolo non vengono rispettate, l'Amministrazione può dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Qualora, nell'ambito dell'Accordo Quadro, non venga affidato alcun contratto attuativo, la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale previsto per l'Accordo stesso.

In tal caso, al contraente sarà riconosciuto, a titolo di ristoro forfettario, esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti e documentati per mantenere valida la garanzia.

Art. 1.1.21 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per 2 anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per 10 anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 1.1.22 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Nel caso in cui fosse necessario realizzare nuove opere o parti funzionalmente autonome di essa, qualora nel corso di 10 anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 1.1.23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, comma 10, l'affidatario di ciascun contratto attuativo è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Non potrà essere stipulato nessun altro appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle

condizioni fornita su carta intestata dall'assicuratore non sarà depositata presso l'amministrazione **a copertura di tutto l'importo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.**

Contemporaneamente alla stipula di ogni contratto attuativo, l'operatore economico comunica all'assicuratore il luogo, la tipologia e la durata dei lavori inviando contestualmente alla stazione appaltante attestazione dell'avvenuta notificazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo lavoro appaltato e cessa al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori oggetto dell'ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità trasversale (cross liability) fra l'Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di polizza non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Appalto specifico al lordo dell'IVA e deve altresì:

- a) prevedere una somma assicurata, come segue:
 - partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, per l'importo pari all'ammontare del contratto attuativo;
 - partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
 - partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1); rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
- b) la necessità e l'importo di dettaglio delle partite 2) e 3) saranno specificate per ogni singolo contratto attuativo; le partite 2) e 3) sono "a primo rischio assoluto";
- c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a € **5.000.000,00** ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, comma 10. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato conclusivo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa della rata di saldo; prima del pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo. La rata di saldo dovrà comunque avere importo non inferiore al 5% dell'importo di ciascun contratto attuativo.

Art. 1.1.24 - SUBAPPALTO

Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato.

Le lavorazioni di ciascun contratto attuativo potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024.

Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativi alla categoria prevalente del contratto attuativo, in ragione di ciò non può costituire oggetto di integrale subappalto le opere comprese nella categoria prevalente nello specifico contratto attuativo, a prescindere dall'istituto giuridico invocato per il subcontratto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei

lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del D. Lgs 36/2023. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Data la natura e la tipologia dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, in conseguenza della complessità delle azioni di coordinamento, controllo e monitoraggio delle medesime prestazioni eseguite da più soggetti e stante la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori derivante dalla minimizzazione della compresenza di più imprese esecutrici, non è ammesso il subappalto "a cascata" delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro, secondo l'art. 119 comma n. 17 del D. Lgs 36/2023 .

Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d'opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto attuativo. Seppur non specificatamente riportato, tutto quanto previsto qui di seguito si intende pertanto riferito al singolo contratto applicativo.

E' ammesso il subappalto dei lavori indicati dall'Appaltatore in sede di gara fino alla quota stabilita dalla normativa vigente relativamente all'importo dei singoli contratti attuativi.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il suo affidamento è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, della seguente documentazione :
 1. originale del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante dal contratto di subappalto devono essere chiaramente indicate, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti , degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie di lavorazione, con i relativi importi , al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
 2. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- b) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023;
- c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto; Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Il subappaltatore,

per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere/prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al art. 119 c.11, lett. a) e c) del D. Lgs 36/2023, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119 comma 15 del Codice.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributi in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D. Lgs 36/2023.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D. Lgs 36/2023, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 25 (venticinque) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Art. 1.1.25 - RISERVE

Ove insorgano contestazioni da parte dell'impresa, queste dovranno esser formalizzate con apposita riserva iscritta nei documenti contabili nell'immediatezza dell'accadimento che genera riserva; successivamente

l'impresa dovrà esplicitare la riserva, entro e non oltre a pena di decadenza di 15 gg naturali e consecutivi dall'accadimento che ha generato la riserva, nel registro di contabilità.

Il Direttore dei lavori nei successivi 15 giorni procederà a formulare le proprie controdeduzioni.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica le sue riserve, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Perciò come sopracitato, Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve, se inserite in altri documenti, devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Nel conto finale non potranno essere formulate delle riserve che abbiano oggetto ed importo differenti da quelle che sono precedentemente state inserite nel Registro di Contabilità, ad eccezione del caso in cui siano intervenuti dei fatti successivi alla chiusura del Registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:

- il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto;
- le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
- non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- prima dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte;
- il Direttore dei Lavori al fine del raggiungimento di un accordo bonario dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente.

Art. 1.1.26 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, D. Lgs 36/2023 se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo art.120 del D. Lgs 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023. Il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione, trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, ove non si proceda all'accordo bonario e

l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria, presso il Foro di Savona (è esclusa la possibilità di ricorrere a procedimenti arbitrali o ad altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie).

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs 36/2023. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e di quanto previsto dall'art. 212 del D. Lgs 36/2023.

Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 225.000,00 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

CAPO 1.2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.2.1 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Per ogni singolo contratto applicativo, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

1. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 1.1.23 del presente Capitolato;
2. un programma esecutivo dettagliato, ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante. Tale programma può essere anche indipendente dal Cronoprogramma del progetto esecutivo (art. 30 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023), e deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Sostituisce integralmente il Cronoprogramma di progetto originario allegato al progetto esecutivo ed è considerato come riferimento per il Direttore dei lavori e/o suoi assistenti con funzioni di direttori operativi ai fini dell'espletamento delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
3. dichiarazione in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L.;
4. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

5. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs 81/2008), proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
 6. un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D. Lgs 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione).
- L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.90, comma 9, lett . a), D. Lgs 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare idonea documentazione aziendale.

Art. 1.2.2 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Per ciascun contratto attuativo, i lavori saranno consegnati secondo le tempistiche stabilite dall'amministrazione, al fine di garantire il rispetto del Decreto Legislativo 209/2024.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere previste dal contratto attuativo.

La consegna dei lavori avverrà nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con preavviso di almeno **cinque giorni**. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Provincia assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

Qualora il contratto attuativo preveda più interventi su viabilità diverse, il verbale di consegna potrà prevedere scadenze differenziate per ciascun intervento.

In tal caso la Provincia procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno.

In tal caso le penali di cui all'Art. 1.1.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI saranno applicate in relazione ai ritardi per ciascuna scadenza.

Per la consegna dei lavori si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti a persone o cose grava interamente sull'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 commi 8 e 9, del D. Lgs 36/2023, può procedere alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto.

In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al concorrente successivo in graduatoria senza indire una nuova gara. Si precisa che, per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario originario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è qualificato come grave negligenza accertata. La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, potrà modificare l'ordine dei lavori indicando le priorità nell'esecuzione delle opere, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

Non costituiscono giustificazione per il mancato rispetto del programma dei lavori né per la ritardata ultimazione degli stessi le seguenti circostanze:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano

- ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art. 1.2.3 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI

Ai sensi dell'art 121 del D.lgs 36/2023, per ciascun contratto attuativo, qualora il direttore dei lavori ravvisi circostanze che impediscano la regolare esecuzione dei lavori, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione da parte del Settore che costituisce formale sospensione dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la D.L. potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.

Per quanto riguarda la giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Senza che quanto sopra costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

Art. 1.2.4 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni contratto attuativo verrà certificata dal direttore dei lavori.

Ove non previsto il Collaudo, il direttore dei lavori procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione previo accertamento della conformità dei lavori a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Per ciascun contratto attuativo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, previo adeguato preavviso, procederà, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Nel caso in cui, per l'ultimazione delle opere manchi il completamento di alcune lavorazioni ritenute, a giudizio della D.L., come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, viene fissato, nel Certificato, un termine perentorio entro cui completarle. Il mancato rispetto di detto termine, rende inefficace il Certificato di ultimazione con la necessità di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora in sede di accertamento si riscontrassero vizi o difformità di esecuzione l'impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine assegnato e con le indicazioni della direzione dei lavori.

A partire dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo e fino alla data di approvazione del

certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto del singolo contratto attuativo nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti.

Art. 1.2.5 - DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

La Provincia sarà rappresentata dal proprio RUP. Verrà individuato tra il personale dell'ente, il DL di ciascun contratto attuativo.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento di ciascun contratto attuativo, o preliminarmente alla stipula o consegna dei lavori, si ricada nelle previsioni di cui all'art. 90 c.5 del D. Lgs. 81/2008, si procederà alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (vedasi successivo Art. 1.1.12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA).

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte. Il Direttore dei Lavori potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'appaltatore.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

La Direzione Lavori avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione. Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale l'Appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori. In caso contrario, a richiesta della Direzione dei Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre

località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 1.2.6 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ TECNICA

L'Appaltatore dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di Cantiere o Capo Cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della Stazione Appaltante. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla Direzione dei Lavori. Il Direttore di Cantiere o Capo Cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore. Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, così anche come del personale dell'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall'Accordo Quadro. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto. Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale il Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione Lavori (o suoi delegati).

Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.

Art. 1.2.7 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

L'impresa, nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente Accordo Quadro, sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo ed a suo onere, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della Stazione Appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. I provini verranno consegnati ad un opportuno centro prove e materiali autorizzato dal ministero. I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. L'Impresa non potrà mai avanzare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 1.2.8 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Per ciascun contratto attuativo, dovranno essere redatti i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni come da previsto dall'all. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

I corrispettivi dovuti all'Impresa dall'Amministrazione per la prestazione delle attività oggetto di un contratto attuativo saranno indicati nel contratto stesso.

I singoli contratti attuativi saranno appaltati in base alle norme del presente Capitolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alea a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

I lavori saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. I lavori e le prestazioni saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccezione per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. Nei prezzi sono quindi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e Provincia, ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore. Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore. Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della Stazione Appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi vi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure. L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure di opere e somministrazioni che successivamente, con il procedere dei lavori, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da eseguire. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla Stazione Appaltante. Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel

contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della Stazione Appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per quanto attiene i lavori di manutenzione della rete viaria, l'Appaltatore è tenuto a collaborare con la direzione lavori, garantendo la redazione del "giornale dei lavori" anche tramite attuativi tecnologici e a trasmettere settimanalmente al committente la rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione degli interventi, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi, con l'aggiornamento del programma lavori. La Direzione dell'Esecuzione dei Lavori provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione dell'Esecuzione o dei Lavori come indicato nel presente Capitolato. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.

Si precisa che per poter esguire le misurazioni e la conseguente contabilizzazione dei lavori l'appaltatore deve altresì considerare oneri e obblighi come di seguito elencati:

- a) non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto;
- b) ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti;
- c) in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento;
- d) il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all'accertamento ed all'approvazione dei costi sostenuti dall'impresa, relativi ai singoli interventi, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6 D.lgs 81/08);
- e) l'importo terrà conto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- f) qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta;
- g) se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo;
- h) nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
- i) il controllo tecnico e contabile verrà realizzato dall'ente committente sullo stato dell'erogazione delle prestazioni e sulla contabilità del periodo di riferimento.

Art. 1.2.9 - - COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo/certificazione di regolare esecuzione dei lavori sarà eseguito con le modalità di cui all'art. 116 del D. Lgs 36/2023.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo.

Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva (quota parte).

Art. 1.2.10 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 1.2.11 - DANNI A COSE E PERSONE

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta Appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante. L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a:

- a) persone o a cose dal proprio personale;
- b) a materiale della Stazione Appaltante affidatole (in comodato d'uso, in prestito, ecc.). In ogni caso l'Impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta Appaltatrice causati da personale dipendente. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa o all'Impresa. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

Art. 1.2.12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere, alle persone e alle cose da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate od ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, macchine o ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto e, sotto pena di decadenza, entro i 5 giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. L'Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese senza indugio per non rallentare o sospendere i lavori in corso, fatti salvi i necessari accertamenti.

Art. 1.2.13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTI DI LAVORI

Sui singoli contratti attuativi, è previsto il riconoscimento dell'anticipazione su richiesta dell'appaltatore, nella misura del 20% dell'importo contrattuale e secondo le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.

Art. 1.2.14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Per la contabilità dei lavori, la loro registrazione, i pagamenti, la liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dall'Allegato II.14 al Codice e secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi in sede di conto finale ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.lgs 36/2023.

Per i contratti applicativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo:

1. per contratti attuativi di importo lavori netto pari o inferiore a € 150.000,00 si procederà con un unico stato avanzamento;
2. per contratti attuativi di importo lavori netto superiore a € 150.000,00 si procederà con emissione di stati di avanzamento di importo pari o superiore a € 150.000,00.

L'approvazione dei SAL avverrà con determina dirigenziale al seguito della quale verrà rilasciata dal RUP l'autorizzazione all'impresa per emettere fattura per l'importo riportato dal certificato di pagamento.

Resta comunque facoltà della Stazione Appaltante liquidare l'Appaltatore in un'unica soluzione al termine dell'intervento.

Il pagamento dei SAL da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'acquisizione del DURC dell'affidatario e di eventuali subappaltatori. I pagamenti verranno effettuati dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto specifica fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n.244/2007, dandosi qui atto che ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – del citato D.M., il Codice Univoco Ufficio della Provincia di Savona a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFLE29 La ditta ha l'obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicitura: Provincia di Savona Servizio Gestione Viabilità Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento Codice I.B.A.N. CUP e CIG. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 1.2.15 - RATA DI SALDO

Con l'approvazione del collaudo provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione), si procederà, previo deposito di garanzia fideiussoria pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.lgs 36/2023, alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla differenza tra l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, e gli acconti già corrisposti nel rispetto del precedente Art. 1.2.14 - PAGAMENTI IN ACCONTO. Verranno in questo modo svincolate e restituite le ritenute trattenute sui certificati precedenti.

La rata di saldo dovrà avere un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dalle Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.

Art. 1.2.16 - - CONTO FINALE

Per ciascun contratto attuativo, il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito verbale.

Il conto finale viene accompagnato da una relazione in cui la D.L. indica tutte le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la documentazione relativa e, in genere, tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione stessa, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possano agevolare il collaudo.

Art. 1.2.17 - CLAUSOLA DI ASSUNZIONE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13

agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” pena la nullità assoluta del contratto. L’Appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 1.2.18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ACCORDO QUADRO

Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall’art.120 del D. Lgs. 36/2023. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale disponibile, per un valore massimo di € 1.063.886,46 pari al 50% dell'importo a base d'asta presunto dei lavori. L'Appaltatore è tenuto ad espletare gli ulteriori interventi commissionati dalla Stazione Appaltante, agli stessi prezzi unitari contrattuali definiti in sede di gara e alle condizioni originariamente previste.

Art. 1.2.19 - VARIANTI E MODIFICHE IN ESECUZIONE CONTRATTI ATTUATIVI

Per ciascun contratto attuativo, le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte della D.L., e/o conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. La Stazione appaltante si riserva di eseguire modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 fino al concorrere dell’importo complessivo del Quadro Economico del contratto attuativo.

CAPO 1.3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1.3.1 - - PREZZI CONTRATTUALI

Si rimanda all’elaborato C1 Elenco prezzi.

Art. 1.3.2 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, in conformità all’articolo 60 del D. Lgs 36/2023 ed alle modalità disciplinate dall’allegato II.2-bis al medesimo Decreto, il presente accordo quadro prevede l’applicazione obbligatoria delle clausole di revisione dei prezzi per tutti i contratti attuativi che saranno stipulati.

Le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di una variazione del costo dell’opera, in

aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si applica l'indice sintetico di cui all'articolo 4, sezione II, dell'allegato II.2-bis al codice, individuato secondo le modalità ivi previste. In conformità all'articolo 6 dell'allegato II.2-bis al codice, per i contratti attuativi del presente accordo quadro, l'indice sintetico revisionale sarà specificatamente individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo, sulla base della tipologia di lavori effettivamente da eseguire, dei relativi importi e degli indici. La revisione sarà applicata secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'allegato II.2-bis al codice. Ai fini della revisione si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi, calcolata con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente. La revisione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite al momento della richiesta e dovrà essere richiesta prima dell'inizio dei lavori, a pena di decadenza. Nessuna revisione potrà essere riconosciuta retroattivamente su lavori già avviati o completati. La richiesta di revisione può essere presentata una sola volta per ciascun contratto attuativo. Le eventuali modifiche in corso di esecuzione del contratto restano disciplinate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 1.3.3 - - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi del D.M. del 5 agosto 2024 - "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*" pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024, i singoli contratti attuativi devono rispettare diversi obblighi contrattuali relativi ai criteri ambientali minimi, riportati in dettaglio dal progettista nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Si rimanda alla Relazione CAM e capitolato CAM dei futuri contratti attuativi.

In linea generale l'impresa aggiudicataria si impegna già in fase di gara a rispettare quanto emergerà dai documenti sopra citati.

Art. 1.3.4 - DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa è quello indicato nel contratto di Accordo Quadro, come richiamato in ciascun contratto attuativo. Il domicilio della Provincia è in Savona Via Sormano,12. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di PEC.

Art. 1.3.5 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della Stazione Appaltante. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, i diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 1.3.6 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto applicativo dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Nell'ipotesi di cessione del credito, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 1.3.7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di contratti pubblici.

Art. 1.3.8 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi è competente il Foro di Savona.

Art. 1.3.9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per la presente gara è l' Ing. Geol. Gaya Briano.

Art. 1.3.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia informa che i dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del DPCM n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati dalla Provincia di Savona nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003 la base giuridica prevista dall'art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento UE è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile definire il presente procedimento. Saranno oggetto del trattamento i dati personali presentati nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda da parte della ditta.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio e gli stessi, durante la fase di esecuzione del contratto, saranno trattati a cura del responsabile del progetto, mentre, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, saranno trattati a cura del responsabile del servizio finanziario, inoltre potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati del trattamento. Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. n. 33/2013. In tale caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca. La Provincia potrà comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. L'Ente potrà acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dalla ditta (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio o abilitazioni a scuole, università, etc.). La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Ente avverrà su server ubicati all'interno dell'Ente stesso. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero o in Paesi non appartenenti all'UE. Il titolare del trattamento è la Provincia di Savona, nella persona del Presidente pro-tempore suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO) cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Savona - Responsabile della protezione dei dati personali, Via Sormano, n° 12- IT 17100 Savona (SV)– email: info@provincia.savona.it

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 1.3.11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto di accordo quadro e di ciascun contratto attuativo, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.